



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 65 del 03/08/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì 03 - tre - del mese agosto alle ore 20:30 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	-	X
REMORINI MARINA	X	-
POTT' LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l' **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 703, ai sensi del quale l'applicazione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, prevede: *“L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono”*;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che:

- Il comma 2, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che dal 1.1.2014 l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- L'art. 1, comma 707, della legge 147/2013 dispone che dall'anno 2014, non si applichi l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non sia dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, il quale dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Visto l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che all'IMU si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, in base al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977 e dato atto che il Comune di Montopoli in Val D'Arno in quanto rientrando nei comuni di collina aveva i terreni in parte esenti dall'IMU;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26/04/2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale con decreto di natura non regolamentare sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

VISTO il D.M. n. 93 del 28/11/2014, articolo 2, commi 1 e 2, ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) :

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 94 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine di centro";

Visto il D.M. n. 93 del 28/11/2014, articolo 2, comma 3, ai sensi del quale i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati di cui al punto precedente, resta ferma l'applicazione dell'imposta municipale propria a partire dal 01/01/2014;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco dell'ISTAT;

Visto altresì l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, ai sensi del quale per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del D.M. n. 93 del 28/11/2014, che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015;

Dato atto che il Comune di Montopoli in Val D'Arno non rientra nell'elenco dei comuni, di cui al D.M. n. 93 del 28/11/2014 e di cui al D.L. n. 4/2015, esentati ai fini IMU dal pagamento dei terreni agricoli;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato "A", tra cui è inserito anche il Comune di Montopoli in Val D'Arno, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 2014/2011, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. Nell'ipotesi in cui nell'allegato A) in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, la detrazione di cui al comma 1-bis del medesimo articolo si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

Rilevato quindi che, in base alle disposizioni di cui sopra:

- a partire dal 01/01/2014 sono soggetti al pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Montopoli in Val D'Arno;
- a partire dall'anno 2015 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nel Comune di Montopoli in Val D'Arno, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 2014/2011, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. Nel caso del comune di Montopoli in Val D'Arno, la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993. La detrazione spetta inoltre sia che il terreno sia posseduto e condotto direttamente dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola sia che lo stesso sia dato in comodato o in affitto ad un coltivatore diretto o ad un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;

Visto l'art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge del 24 maggio 2014 n. 80, ai sensi del quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale 75 del 29/09/2014;

Dato atto che a seguito delle modifiche normative di cui sopra si rende necessario modificare gli articoli 9 e 11 del vigente Regolamento IMU;

Dato atto inoltre che si rende necessario modificare l'articolo 10 del vigente regolamento IMU in quanto si procede con la modifica delle aliquote IMU per l'anno 2015, tale modifica consiste nel fissare un'aliquota ridotta nel caso di abitazioni destinate ad abitazione principale (immobili di categoria A con esclusione di A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/201, concesse in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate applicabile anche all'imposta unica comunale e quindi in questo caso all'IMU;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30/07/2015;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con legge n. 64 del 06/06/2013 ai sensi del quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Rilevato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2005, con la quale sono stati rideterminati i valori riferiti alle aree edificabili;

Dato atto che i valori riferiti alle aree edificabili sono quelli allegati al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sotto la lettera "A";

Il Consigliere Comunale Samuele Fiorentini entra nella Sala Consiliare alle ore 20,45 prima della fase di votazione;

Il Consigliere Comunale Maria Vanni entra nella Sala Consiliare alle ore 20,50 prima della fase di votazione;

Il Consigliere Comunale Dario Bellofatto entra nella Sala Consiliare alle ore 21,55 prima della fase di votazione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 147/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

- 1) Di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/09/2014, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, le seguenti modifiche, si precisa che le parti modificate sono in neretto e le parti soppresse sono in parentesi quadrate:

Art. 9, comma 2 viene inserito ex-novo:

"2) Ai sensi dell'art. 9-bis, del D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge del 24 maggio 2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

Art. 10, vengono inseriti ex-novo i commi 2, 3 e 4:

"2) In particolare l'aliquota di base dell'imposta si applica:

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 siano essi concessi in uso gratuito o sfitti e che non rispondono al requisito di abitazione principale;

b) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 concessi in locazione, alle condizioni di locazione diverse da quelle di cui al comma 3) del presente articolo e che non rispondono al requisito di abitazione principale;

c) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

d) per le aree edificabili;

e) per i terreni agricoli.

f) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali “A/10”, “B”, “C1”, “C3”, “D”, “E”.

3) L’aliquota ridotta si applica nel caso di abitazioni principali (immobili di categoria A con esclusione di A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/201, concesse in locazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.

4) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere dichiarate a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, allegando alla dichiarazione il relativo contratto. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati. Il contribuente deve comunicare la perdita del diritto del beneficio dell’aliquota agevolata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione.”

Art.11, comma 1, lettera g) viene soppressa:

[g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L984/1977, in quanto il Comune di Montopoli in Val d’Arno è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 quale comune parzialmente delimitato;]

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

3. Di dare atto che i valori riferiti alle aree edificabili sono quelli allegati al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) sotto la lettera “A”;

4. Di trasmettere il regolamento, come approvato al punto n. 1 del presente deliberato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dall’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi, stante l’urgenza di provvedere

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO DI CARLO

F.to _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
